



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 56 del 27/05/2020

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.L.gs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti rappresentati da DPI a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI e RICHIAMATI tutti i successivi provvedimenti nazionali, regionali e locali volti al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, in vigore dal 04 maggio u.s, che impone l'utilizzo di strumenti di protezione individuale per lo svolgimento di diverse attività quotidiane da parte di tutti i cittadini;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2020 (prot. n. 22276) con la quale sono state fornite una serie di indicazioni per le Regioni che intendano avvalersi dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio al fine di superare l'attuale momento di forte criticità del sistema;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. PG/2020/138754 del 30 Aprile u.s., registrata al Protocollo generale dell'Ente in pari data, al n° 10488, con la quale sono state impartite, ai Comuni e gestori dei servizi di igiene urbana, indicazioni in merito alla classificazione e relativa modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti costituiti da mascherine di protezione individuale e guanti, sulla base delle avvertenze fornite dall'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS n. 3/2000 recante "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS COV2");

PRESO ATTO che la Regione Liguria ha previsto che la gestione dei rifiuti da DPI utilizzati all'interno di attività produttive diverse dalle attività sanitarie avvenga secondo le usuali modalità seguite per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'attività, a cura e spese delle aziende produttrici dei rifiuti, con l'attribuzione del relativo codice a specchio, a seconda della pericolosità o meno del rifiuto prodotto (EER 150202*/150203);

VISTO il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 184, comma 2, lett. b) che annovera tra i rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati per qualità e quantità, dai Comuni, secondo i criteri stabiliti dallo Stato;

VISTO il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 11/09/2013, in particolare l'art. 6 e l'allegato I, che riguardano l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia per qualità che per quantità;

DATO ATTO che nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento comunale, seppur avente valore esemplificativo e non esaustivo, non sono annoverati, i rifiuti da DPI prodotti da attività economiche- produttive, riconducibili al codice EER 150203;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra, ricorrere temporaneamente, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, ad una forma derogatoria di gestione dei rifiuti speciali costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali mascherine e guanti, utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, assimilandoli ai rifiuti urbani, al fine di gestire le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 191 del d.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", che, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia e al Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio comunale:

- che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301);
- che i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali mascherine e guanti, utilizzati all'interno di attività economico-produttive per la tutela da COVID-19, siano assimilati ai rifiuti urbani, con attribuzione del codice EER 200301 e conferimento al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
- *che per i rifiuti in argomento dovranno essere utilizzati i sacchetti già in dotazione per l'abituale conferimento dell'indifferenziato, ben sigillati, che dovranno essere conferiti*

secondo le usuali procedure in vigore sul territorio (esposizione davanti alla porta della propria abitazione, conferimento nelle batterie di cassonetti condominiali o di prossimità);

- che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data odierna fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quindi, allo stato, fino al 31/07/2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (Amministrazione trasparente) e la trasmissione integrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Liguria e al Presidente della Provincia di Imperia;

l'inoltro della presente, per gli aspetti di competenza, al gestore del Servizio pubblico di raccolta, e alle Associazioni di categoria.

che il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile e i soggetti competenti ai sensi di legge siano incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative;

avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO

Arch. Mario Conio

Documento sottoscritto digitalmente